

DIRITTO SOCIETARIO ■ Le nuove indicazioni operative elaborate dagli esperti del Consiglio notarile di Milano

Il pegno non ostacola la fusione

La delibera di incorporazione è legittima anche se i creditori gravano sulle quote della società destinataria

Pubblichiamo le nuove massime della «Commissione per l'elaborazione di principi uniformi in tema di società», istituita dal Consiglio notarile di Milano. Le massime qui riportate vengono presentate oggi pomeriggio (dalle 14.30 alle 19) nel corso di un convegno a Milano (Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro, 1). Viene omessa la pubblicazione delle massime:
 — n. 72 (Imputazione del disavanzo "da concambio" nella fusione e nella scissione, articolo 2504-bis, comma 4, Codice civile);
 — n. 61 (Emissione di obblighi convertibili con disagio, articolo 2420-bis, Codice civile);
 — n. 86 (Clausola di prelazione cosiddetta "impropria" negli atti costitutivi di Srl e diritto di recesso, articolo 2469 Codice civile);
 — 77 (Conferimenti in natura e successiva trasformazione da Srl in Spa, articoli 2343, 2465 e 2500-ter Codice civile), che sono già state anticipate sul Sole-24 Ore di martedì 22 novembre.

69 - Effetti della fusione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote delle società partecipanti alla fusione (articolo 2504-bis Codice civile).

Nella fusione propria, qualora sulle azioni o sulle quote delle società che partecipano all'operazione gravino diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle quote emesse dalla società risultante dalla fusione.

Nella fusione mediante incorporazione, qualora sulle azioni o sulle quote delle società incorporate, oggetto di concambio, gravino diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono, per effetto della fusione, sulle azioni o sulle quote emesse dalla società incorporata.

L'organo amministrativo della società di nuova costituzione o della società incorporante, nell'attuare il concambio, deve emettere le nuove azioni con indicazione del vincolo e annotare nel libro soci l'esistenza dello stesso.

70 - Fusione per incorporazione comportante l'estinzione dei diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società incorporata

È legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporare una società interamente posseduta anche se su tutte o su parte delle azioni o quote della società incorporanda gravino diritti di pegno o di usufrutto, pur in assenza del consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignorati e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che vedono estinguersi i loro diritti per effetto della fusione.

È legittima la deliberazione con la quale una società decida di incorporare un'altra con determinazione del rapporto di cambio, anche se su tutte o parte delle azioni o quote della società incorporanda gravino diritti di pegno e/o di usufrutto, lo statuto della società incorporante non consenta la costituzione di tali diritti e non sussista il consenso (o in presenza del dissenso) dei creditori pignorati e/o degli usufruttuari (muniti o meno del diritto di voto) che per effetto della fusione vedono estinguersi i loro diritti.

71 - Effetti della scissione sui diritti di pegno e di usufrutto gravanti sulle azioni o quote della società scissa (articolo 2506-quater Codice civile)

In caso di scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione qualora le azioni o le quote della società scissa siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono per effetto della scis-

Approccio liberale per i casi di recesso

La riforma del diritto societario ha innovato notevolmente la materia del recesso: sono stati previsti molti casi di recesso *ex lege*, derivanti direttamente da apposite previsioni del Codice civile (rispetto ai pochissimi casi dell'ordinamento previgente), sono stati dettati dalla legge casi di recesso conseguenti alla presenza di certe clausole statutarie ed è stato dato libero sfogo all'autonomia statutaria.

SU INTERNET
 I testi integrali di tutte le nuove massime della Commissione
www.ilssole24ore.com

Su quest'ultimo punto va, infatti, rilevato che, per la Spa, l'articolo 2437, comma 4 dispone che «lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso» (ulteriori rispetto a quelle dettate nei commi precedenti); parimenti, per la Srl, l'articolo 2473, comma 1, sancisce (prima di elencare i vari casi di recesso *ex lege*) che «l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società».

Il tema che queste disposizioni sollecitano è, dunque, quello di stabilire quale ampiezza sia da attribuire all'autonomia statutaria, in quanto dalla lettera della legge non pare desu-

mersi la definizione di alcun perimetro entro il quale occorra muoversi. Di particolare interesse, in questo ambito, è poi la questione se si possa prevedere addirittura il recesso *ad nutum*, e cioè la facoltà del socio di recedere in qualsiasi momento della vita societaria senza dover dare giustificazione o spiegazione.

Partendo da queste norme, che non dettano limiti alle possibilità operative, le massime elaborate dalla Commissione del Consiglio notarile di Milano dispongono che negli statuti di Spa e di Srl può essere disposto il recesso:

- al verificarsi di qualsiasi atto o fatto (e così, deliberazioni societarie o accadimenti di qualsiasi altra natura), diverso da quelli cui la legge connette il sorgere del diritto di recesso;
- al verificarsi di una generica «giusta causa», non specificamente determinata dall'atto costitutivo o dallo statuto (lo statuto non specifica in cosa concretamente consista la «giusta causa», rimettendosi al verificarsi di un evento che mina alla radice la stabilità della compagine societaria);
- al mero volere del socio recedente, con ciò subordinandosi la compagine sociale a una strutturale instabilità, in quanto rimessa al mitevole quotidiano volere dei soci.

Un principio indefettibile della riforma è che, in caso di recesso, al socio recedente va

liquidato il valore corrente della sua partecipazione. Sarebbe illegittima ogni clausola statutaria che attentasse a questo principio, in quanto sminuirebbe il ruolo centrale del recesso nella riforma e la sua funzione di "valvola di sfogo" e di "camera di compensazione" per la funzionalità di molti e determinanti aspetti della vita societaria.

Se questo è vero con riguardo ai casi di recesso previsti dalla legge (che sono derogabili tanto quanto è inderogabile la regola di liquidazione del socio a valori correnti), per i casi di recesso convenzionalmente disposto negli statuti sociali si pone il problema di capire se dalla natura convenzionale dei casi di recesso possa derivare un'altrettanto convenzionale natura della liquidazione del socio recedente in queste ipotesi.

Anche qui si fa sentire il carattere liberale che da sempre uniforma l'interpretazione del notariato milanese: la massima dispone, infatti, che la determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da criteri liberamente stabiliti dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche in totale deroga rispetto ai criteri di liquidazione fissati dalla legge per le cause legali di recesso.

ANGELO BUSANI

alla circolazione dei titoli azionari — non avendo a oggetto la trasferibilità delle azioni, bensì la modalità del loro trasferimento.

Nelle ipotesi di mancata emissione dei certificati azionari ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, Codice civile, devono trovare applicazione analogica l'articolo 2022, comma 2, Codice civile, e il corrispondente articolo 11 R.D. 239/42, nel senso che l'iscrizione dell'acquirente nel libro dei soci (a sua volta presupposto necessario ai fini della legittimazione, ex articolo 2354, comma 1, Codice civile) può essere richiesta: — dall'alienante, il quale deve provare la propria identità e capacità di disporre mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio (o soggetti a quest'ultimo equiparati per legge); — dall'acquirente, il quale deve dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

È fatta peraltro salva la possibilità che lo statuto preveda, oltre a quanto sopra, requisiti formali più rigorosi per il trasferimento delle azioni non incorporate in certificati azionari, quali la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico.

73 - Limiti di efficacia della clausola di prelazione cosiddetta "impropria" negli statuti di Spa (articolo 2355-bis Codice civile)

Devono ritenersi inefficaci (salvo che sia espressamente previsto il diritto di recesso) le clausole di prelazione contenute in statuti di Spa che attribuiscono il diritto di esercitare la prelazione, al di là dei limiti temporali di cui all'articolo 2355-bis, comma 1, Codice civile, per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso.

74 - Clausole statutarie disciplinanti il diritto e l'obbligo di "co-ventita" delle partecipazioni

Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di vendita di partecipazioni in Spa o in Srl, il diritto e/o l'obbligo dei soci diversi dall'alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute; queste clausole, tuttavia, restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipazioni, proprie dei rispettivi tipi sociali (Spa o Srl) e — ove prevedano l'obbligo di vendita — devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa.

75 - Cause convenzionali di recesso (articoli 2437 e 2473 Codice civile)

Il diritto costitutivo di Srl e lo statuto di Spa possono legittimamente prevedere il diritto di recesso, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge: 1) al verificarsi di (altri) determinati eventi, siano essi rappresentati da deliberazioni di organi sociali, ovvero da atti o fatti diversi, di qualsiasi natura; 2) al verificarsi di una "giusta causa", non specificamente determinata dall'atto costitutivo o dallo statuto; 3) al mero volere del socio recedente (cosiddetto recesso *ad nutum*); salva la necessità, in quest'ultimo caso, del preavviso di almeno 180 giorni, previsto dagli articoli 2437, comma 3, Codice civile, e 2473, comma 2, Codice civile.

Il diritto di recesso derivante da cause convenzionali può essere attribuito dall'atto costitutivo o dallo statuto sia alla generalità dei soci, sia ad alcuni di essi (nella Srl) o a una o più categorie di azioni (nella Spa). La determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da criteri liberamente stabiliti dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche in totale deroga rispetto ai criteri di liquidazione fissati dalla legge per le cause legali di recesso.

notizie in breve

LOTTA AL TERRORISMO

Parlamento Ue: conservare i dati ma solo fino a dodici mesi

■ La commissione Libertà pubbliche e Giustizia del Parlamento europeo ha approvato il rapporto sulla proposta di direttiva Ue per la conservazione dei dati sul traffico telefonico e telematico, ai fini della lotta al terrorismo. Questo potrebbe aprire la strada all'adozione da parte dei governi dei Venticinque, che finora non hanno raggiunto un accordo sui costi e sulla durata della conservazione dei dati. Secondo il testo uscito dalla commissione parlamentare, gli Stati dovrebbero conservare i dati sul traffico delle comunicazioni Internet e telefoniche (ma non il contenuto) per un periodo compreso fra sei e 12 mesi, rimborsando i costi alle compagnie di telecomunicazione. Il testo deve tornare ai governi, nel Consiglio dei ministri dell'Interno del 2 dicembre, prima di essere rinviato al Parlamento in sessione plenaria alla metà del mese per un voto finale.

CAMERE DI COMMERCIO

Con il Registro imprese europeo dati in tempo reale da 14 Paesi

■ Viaggeranno sulla rete in tempo reale le informazioni e i documenti ufficiali sulle imprese di 14 Paesi europei. Il servizio, consultabile gratuitamente fino al 31 gennaio 2006 sul sito www.ebr.infocamere.it, è garantito da European Business Register (Ebr). Si tratta del Gruppo europeo di interesse economico, costituito dai gestori dei Registri imprese di: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Norvegia, Spagna e Svezia. Ebr, che costituisce una novità di rilievo per professionisti e imprenditori, è distribuito da ciascun gestore nel proprio Paese. Per l'Italia è distribuito da InfoCamere. La navigazione nei 14 registri è agevolata da maschere di accesso e di ricerca in lingua italiana, che consentono la lettura immediata dei principali dati delle imprese. I documenti ufficiali, messi a disposizione dai singoli Registri, sono invece in lingua originale, così come variano, a seconda dei registri, le tipologie di informazioni disponibili.

ASSICURAZIONI

Per l'acconto dei produttori scadenza al 30 novembre

■ Produttori di assicurazione, di terzo e quarto gruppo, alla cassa entro il 30 novembre. Questi contribuenti devono versare la seconda rata di acconto dei contributi dovuti per il 2005. Il versamento, comprensivo dell'importo per la maternità, deve essere effettuato entro le scadenze del 30 giugno e del 30 novembre e il 30 giugno dell'anno successivo per il saldo dell'anno precedente. Valgono le stesse modalità fissate per la generalità degli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciale. Il versamento deve essere effettuato, come avviene anche per gli affittacamere, senza tenere conto del minimale previsto dalla legge 233/90 (A.I.F.).

PROFESSIONI/1

Cnf: il Governo sia neutrale sulla direttiva anticiclaggio

■ Il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, in una lettera al Governo, ribadisce la posizione degli avvocati sulla controversia pendente davanti alla Corte di giustizia Ue sugli obblighi di segnalazione alle autorità anticiclaggio a carico degli avvocati (causa C-305/05). Il Cnf chiede che il Governo non si costituisca in giudizio a difesa della seconda direttiva anticiclaggio (2001/97/CE), nella parte in cui impone all'avvocato obblighi di segnalazione, «considerato — si legge — che la legittimità di queste disposizioni è stata messa in dubbio dalla Corte costituzionale del Belgio».

PROFESSIONI/2

Attuari, si rinnova il Consiglio nazionale

■ Il Consiglio nazionale degli attuari si rinnova, dopo le elezioni che si sono tenute dieci giorni fa in base al nuovo regolamento (Dpr 169/2005). Continueranno a farne parte Giuseppe Orrù, Vincenzo Urciuoli, Antonella Chiricosta, Ermanno Pitacco, Riccardo Ottaviani, Alessandra Zorza, Germano Donadio. Entrano come nuovi componenti, invece, Gianfranco Santoro, Antonello D'Amato, Fabio Grasso, Fabrizio Tei, Alessandra Morgante, Stefano Visintin, Claudio Pinna, Davide Canestraro (attuario junior). Le cariche saranno attribuite al momento dell'insediamento, che avverrà entro un mese.

TUTTA LA FLESSIBILITÀ CHE TI SERVE PER LAVORARE IN WIRELESS.

Fai crescere il tuo business grazie ai ThinkPad con preinstallato Windows® XP Professional.

Tutta la qualità, le innovazioni e il valore che caratterizzano i ThinkPad, con un vantaggio in più: la straordinaria offerta Lenovo. I ThinkPad R50e ed R52 con masterizzatore di DVD integrato e Tecnologia Mobile Intel® Centrino™ ti offrono la mobilità e la libertà che servono al tuo lavoro. Con Microsoft® Windows® XP Professional, inoltre, ti forniscono la flessibilità necessaria per lavorare anche fuori ufficio, assicurando comunque la protezione delle risorse aziendali. E oggi, grazie alla Locazione Lenovo per le piccole e medie imprese, possono essere tuoi a partire da solo 1 euro al giorno. Un'opportunità assolutamente unica, per un notebook dai vantaggi sorprendenti.

Contatta oggi stesso il tuo rivenditore.

Trova quello a te più vicino su thinkpad.com/promo/it o chiama l'800 462427

ThinkPad è un prodotto Lenovo.



ThinkPad consiglia Windows® XP Professional.

ThinkPad R50e

Portabilità in linea con il budget



- CARATTERISTICHE DI SISTEMA:**
 Tecnologia Mobile Intel® Centrino™
 Processore Intel® Pentium® M 735 (1.70 GHz)
 Intel® PRO/Wireless 802.11b/g
 Windows® XP Professional
 Memoria 512 MB, Hard Disk 40 GB fast
 Monitor 15" XGA TFT
 DVD/CD-RW
 Modem, Ethernet
 Peso 2.7 Kg
 Garanzia 1 anno Carry-in*

IBM Global Financing

Con la Locazione Lenovo questo ThinkPad è tuo a solo 1€ al giorno per 30 mesi**

P/N: UR057IT



MOBILE TECHNOLOGY

ThinkPad R52

Piena funzionalità ovunque



- CARATTERISTICHE DI SISTEMA:**
 Tecnologia Mobile Intel® Centrino™
 Processore Intel® Pentium® M 740 (1.70 GHz)
 Intel® PRO/Wireless 802.11a/b/g
 Windows® XP Professional
 Memoria 512 MB, Hard Disk 60 GB fast
 Monitor 15" XGA TFT
 DVD-RW
 Modem, Gigabit Ethernet, Bluetooth
 Peso 2.7 Kg
 Garanzia 1 anno Carry-in*

IBM Global Financing

Con la Locazione Lenovo questo ThinkPad è tuo a soli 2€ al giorno per 20 mesi**

P/N: UN3B5IT



* Per dettagli sulla garanzia visita il sito lenovo.com/warranty. ** Offerta di Locazione valida fino al 30 novembre 2005 esclusa per clienti Business per importi compresi tra 10.000 e 50.000 Euro. L'offerta è soggetta ad approvazione da parte di IBM Italia Servizi Finanziari. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le sedi IBM Italia e presso gli uffici dei rivenditori e distributori IBM Italia. Dettagli dell'offerta di Locazione (IVA esclusa): UR057IT Rata mensile pari a 30 Euro al mese per 30 mesi con la facoltà di acquisto, al termine del trentesimo mese, al costo di 205 Euro. UN3B5IT Rata mensile pari a 60 Euro al mese per 20 mesi con la facoltà di acquisto, al termine del ventesimo mese, al costo di 308 Euro. I valori delle rate ed il costo per l'esercizio della facoltà di acquisto si intendono IVA esclusa. © Copyright Lenovo 2005. Prezzi senza Locatione (IVA esclusa): UR057IT 950 Euro. UN3B5IT 1.340 Euro. Tutti i diritti riservati. Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, sono marchi o marchi registrati di Lenovo. IBM, il nome IBM e il logo IBM sono marchi registrati di IBM Corp. negli Stati Uniti ed in altri Paesi. Intel, Intel Inside, Intel Centrino, il logo Intel Inside, Intel Inside, il logo Intel Centrino e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o delle sue filiali negli Stati Uniti ed in altri Paesi. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Altri nomi o marchi possono essere proprietà dei rispettivi titolari. I prezzi indicati di vendita (IVA esclusa) ThinkPad, validi fino al 30 novembre 2005 e aggiornati al momento di andare in stampa. I prezzi variano in base alla configurazione. Ogni rivenditore stabilisce autonomamente i propri prezzi, perciò per l'utente finale potranno differire da quelli sopra indicati. Le offerte sono riservate alle aziende e soggette a disponibilità. Questo offerta escludono ogni altra promozione o condizione speciale. Le informazioni comunicate non hanno effetto contrattuale. Lenovo si riserva il diritto di modificare offerte e caratteristiche di prodotto senza preavviso. Lenovo non è responsabile per eventuali errori tipografici o fotografici.

